



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON “IL FIORE D’ORIENTE” PER L’EFFETTUAZIONE DI
ATTIVITA’ DI SHIATSU A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA REMS DI CASALE DI
MEZZANI**

TRA

l’Azienda USL di Parma, d’innanzi semplicemente “AUSL”, con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell’AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

“Il Fiore d’Oriente” di Bernardo Corvi, con sede a Lesignano dè Bagni (PR) in Borgo Segantini n. 8,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

“Il Fiore d’Oriente” si impegna ad effettuare attività di shiatsu a favore degli ospiti della REMS di Casale di Mezzani, secondo i termini previsti dal progetto presentato per l’anno 2019. L’attività verrà condotta dagli operatori, coordinati dal Sig. _____ e si terrà presso le summenzionate strutture.

ART. 2

“Il Fiore d’Oriente” si impegna a condurre l'attività, nel corso di 60 ore di pratica, per trattamenti individuali di circa mezz’ora ciascuno. L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per le attività riabilitative della REMS di Casale di Mezzani.

ART. 3

L'AUSL riconosce a “Il Fiore d’Oriente” la somma di euro 1.320,00 IVA esente; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore del DAI-SMDP.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant’altro, nulla escluso, è a carico de “Il Fiore d’Oriente”.

L’AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2019.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte de Il Fiore d’Oriente degli impegni assunti, l’AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

“Il Fiore d’Oriente” garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all’osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici”, e dal Codice di Comportamento dell’AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell’Azienda USL alla sezione Trasparenza 2018, e consegnato in copia a “Il Fiore d’Oriente” per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

1. “Il Fiore d’Oriente” è obbligato:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove Il Fiore d’Oriente abbia provveduto all’invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
 - ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
 - a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZDA26B0918 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/79) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che "Il Fiore d'Oriente" sia nominato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente contratto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 9

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Per "Il Fiore d'Oriente"

Sig.

Il Direttore

Distretto di Parma